

5

ESAMINA DI RAGIONI

DELLE NULLITA' PROPOSTE

In nome della Signora Marchesa del Fresno
D. Isabella Spinola

Avverso la Sentenza interposta dal S. R. C.
a' 9. Luglio del 1757. a favore del
Signor D. Giuseppe Spinola.







Ono troppo note or mai nel nostro Foro, nell'Italia, e nelle Spagne le Controversie inforte per la ragguardevole Successione del fu Duca di S. Pietro in Galatita, e Principe di Molfetta D. Francesco Maria Spinola il giovane morto nel piu bel fiore de' fuoi anni nella Real Villa di Madrid a' 27. Marzo del 1734. In questa brevissima Scrittura ripeteremo in succinto la Storia Cronologica di tutti i fatti adivenuti: onde si vegga con chiarezza la sussistenza delle Nullità proposte in nome della Marchesa del Fresno D. Isabella Spinola unica figliuola del defunto Duca D. Francesco Maria avverso della Sentenza profferita dal S. R. C. a' 9: Luglio del prossimo passato anno 1737. Per ben intendere adunque le pretese del Signor D. Giuseppe Spinola Zio di detta Signora D. Isabella, sulle quali il S. C. ha interposta la sua Sentenza, fa d'uopo in prima riferire quel di bel nuovo il Testamento rogato dal Duca D. Francesco Maria il giovane prima della sua morte. Nel

medesimo dopo di varj legati fatti a' suoi Familiari ascendenti ad annui ducati 2800. leggesi scritto così:
E nel rimanente resterà di tutti i miei beni mobili, stabili, rendita, diritti, e azioni, che tengo, e possederò, e mi appartengono, e possono appartenere per qualsivoglia titolo, e ragione, che sia, fo, e nomino per mia UNICA E UNIVERSALE EREDE l' Eccellentissima Signora D. Isabella Maria Spinola mia figlia, e della nominata Eccellentissima Signora D. Maria Francesca Spinola mia legittima moglie, affinchè quello, che così mi toccherà e apparterrà LO EREDITI, E CONSEGUISCA INTIERAMENTE. E per quel che riguarda il Ducato di S. Pietro SUCCEDA in esso mio Fratello A CUI SPETTA.

In vigore di questo Testamento credea D. Isabella unica Figliuola del Defunto Duca, e da lui scritta Erede Universale di avere il Preambolo a suo favore: e di essere immessa nel possesso degli Stati posseduti in questo nostro Regno dal suo Genitore, anco come Chiamata dalla Legge invariabile dell' Investitura de' nostri Feudi. Ma il Decreto di Preambolo fu dalla G. C. della Vicaria interposto a favore del Signor D. Giuseppe colle seguenti formole del tutto nuove.

Interponatur Decretum praeambuli qu. Illustris Ducis S. Petri D. Francisci Mariae Spinola in beneficium Illustris D. Isabellae Spinola ejus filiae ex Testamento dicti quond. Illustris Ducis D. Francisci Mariae Spinola in scriptis condito in Civitate Matrivi sub die 27. Martii 1754, & aperto, & publicato sub die 28. ejusdem mensis, & anni in Bonis Burgenfaticis. Et in Ducatu S. Petri, aliisque Feudis & bonis Feudalibus antiquis in beneficium Illustris D. Josephi Spinola tam ex Testamento praedicto, quam Jure unitatis & Individuitatis, cum
one-

atoribus, legatis, & declarationibus in prædicato Testamento contentis, & in omnibus servata forma ejusdem cum benefic. L. & Inv. Et respectu prætorum per dictam Illustram D. Isabellam infra quatuor dies audiantur Partes. Verùm præfatus Illustris D. Joseph non alienet, & se obliget respectu fructuum, & de præfenti Decreto non consignetur fides, neque copia inconsulto S.R.C. sive Domino Causæ Commissario.

Si richiamò di questo Decreto di Preambolo D. Isabella nel S.R.C., dove crediamo, che si fosse riconosciuto intollerabile il Gravame, che si era inferito alla Figlia del Testatore, istituita Erede Unversale ed Unica. Avocò la causa dalla Vicaria, e la ritenne sotto la sua ricognizione. Ed ecco il Decreto, che s'interpose a 16. Settembre del 1756: Die 16. Septembris 1756. Visis supplicationibus fol. 99. 100. & 117. Audita Relatione Domini Judicis Castellì. Per S.R.C. fuit provisum & decretum, quod CAUSA REMANEAT in S.C. & coram Domino Causæ Commissario, firmis tamen remanentibus ordinibus datis per eundem pro fructuum evactione. Et respectu Intmissionis respectivè præfata, & sequestri etiam penes Tertium Partes quam citius informant. Fol. 176. a r.

Non istimò il Signor D. Giuseppe di proseguire la Causa colla sola idea del Preambolo. Pretese nel S.C., che tutti i Beni Feudali, e Burgensatici rimasti nell'eredità dell'ultimo defunto Duca, e pervenuti dal Duca Gio: Filippo Spinola comune Genitore a lui si appartenessero in vigore della Primogenitura istituita dal detto Duca Gio: Filippo nel Testamento da lui rogato in Milano a' 2. Ottobre del 1751, e per la sua morte aperto a febbrajo del 1753. La Primogenitura del Duca Gio: Filippo fu istituita nella seguente forma.

E per

E perchè pagati li debiti , che fossi per lasciare , dedotte altresì le legittime , e soddisfatti i Legati , e disposizioni fatte per una volta tantum , e come sopra , intendo , e voglio fondare , e costituire sopra la restante tutta mia eredità , e beni mobili , immobili , redditi , crediti , ragioni , ed azioni , niente eccettuato di qualunque sorte , ed in qualunque luogo siano , e si ritrovino , o ritroveranno , conforme con il presente fondo , e costituisco in perpetuo Fedecomesso in forma di Primogenitura , e nel modo che spiegherò in appresso a favore della mia Discendenza legittima , e naturale , nella quale si abbi perpetuamente da conservare la detta mia eredità , e beni , mediante le persone da me a basso chiamate , escluso però sempre qualunque naturale , e qualunque legittimato , ancorchè lo fosse per susseguito matrimonio con tutti li loro Figli , o Discendenti , sebbene legittimi , e naturali , e procreati di legittimo matrimonio . Fol. 19. a r. Proc. Inter. Decr.

In questa Primogenitura chiamò in primo luogo il Principe di Molfetta Francesco Maria suo Figliuolo Primogenito , ed i suoi Discendenti Maschi per linea Mascolina sempre da Maschio a Maschio , e da Primogenito in Primogenito *in infinitum* .

Estinguendosi , ed evacuandosi la Linea Maschile del Principe di Molfetta , chiamò il Signor D. Giuseppe , ed i suoi Figli , e Discendenti Maschi , pure da Maschio in Maschio *in infinitum* , o chi avrebbe nella sua Discendenza Mascolina la qualità , e prerogativa di Primogenito legittimo , e naturale , e di Linea sempre Maschile da Maschio in Maschio .

E mancando la detta linea mascolina , chiamò la Contessa D. Teresa Scotti sua Figlia , ed i suoi Maschi , come appunto avea fatto in quella del Principe di Mol-

Molfetta, e di D. Giuseppe. *Dichiaro, che egli considerava questa sua Figlia, come se fosse Maschio, fino a tanto che durerebbe la sua Linea Maschile.*

Accadendo poi, che questa Linea Mascolina di D. Teresa non vi fosse, o mancasse, chiamò la Primogenita dell'ultimo Possessore di questa Primogenitura, che fosse stata da Maschio di Maschio del Principe di Molfetta, ed indi i Figli Discendenti da Maschio di Maschio, collo stesso ordine di Primogenitura in infinitum, e altrimenti quel Maschio di Maschio, che in s'è fatta Linea Maschile avrebbe la qualità di Primogenito.

Se non vi fosse, o mancasse la Figlia Primogenita dell'ultimo Possessore della Linea Maschile del Principe di Molfetta, si chiama collo stesso ordine di Primogenitura, la Primogenita dell'ultimo Possessore in Linea Maschile del Signor D. Giuseppe.

Mancando, o non essendovi Figlia Primogenita in questa Linea Maschile del Signor D. Giuseppe, nè del tutto sua Linea Maschile nascente da Figlia Primogenita dell'ultimo Possessore, si chiama la Primogenita Figlia dell'ultimo Possessore Maschio della Contessa D. Teresa.

Nel caso poi, che non vi fosse, o si estinguesse tal Linea Mascolina, si va a ricercare nella Linea del Signor Principe di Molfetta una Secondogenita dell'ultimo Possessore, ed i suoi Discendenti Maschi, o chi vi facesse la figura di Primogenito.

E non essendovi, o estinguendosi la Linea Mascolina di detta Secondogenita nella già detta Linea del Principe di Molfetta, va a ritrovarsi una tal Secondogenita nella Linea del Signor D. Giuseppe nel modo, ed ordine spiegato per la Primogenita.

E non essendovi, o mancando una tal Secondogenita, ed i suoi

i suoi Maschi della qualità già spiegata , si ritorna alla Linea della Signora D. Teresa Scotti , e si ordina , che , se vi sia , succeda , e dopo lei i suoi Maschi per Linea Maschile , e con ordine di Primogenitura .

Mancando poi , e non essendovi anche questa Linea Maschile vuole il Testatore , che si ritorni di nuovo a Discendenti del Principe di Molfetta suo Primogenito : e così vada alla Femmina Terzogenita immediata dell' ultimo suo Maschio . *Non essendovi , nè ritrovandosi* nella Linea del Principe di Molfetta , del Signor D. Giuseppe , e della Contessa Scotti , si vuole , che facciasi lo stesso ritorno per la Quartogenita , e per li casi ulteriori .

Estinta la Discendenza , si estingue la Primogenitura . Anzi si estingue ancora , se in tutta la Discendenza non si ritruovi una Femmina Figlia dell' ultimo Possessore , o un Maschio di tal Femmina ; ma vi sieno solamente Femmine , che per mezzo di altra Femmina vengano da sì fatto ultimo Possessore , o pure Maschi Discendenti per doppio mezzo Femminile .

Questo si è tutto il tenore della Primogenitura istituita dal Duca Gio: Filippo . In vigore della medesima ha domandato il Signor D. Giuseppe tutti i Beni Feudali , e Burgenfatici , che al Duca Francesco Maria il Giovane suo Fratello pervennero per morte di detto Duca Gio: Filippo comune Padre . E questo si è quel tanto , che egli ha ottenuto colla sentenza ultimamente profferita dal S. C.

SI RIFERISCE IL
TENORE DELLA
SENTENZA DEL
S. C.

LA sentenza del S. C. profferita a' 9. Luglio del passato anno 1757. dichiara , che spetti al Signor D. Giuseppe Spinola tutta la Roba Feudale , e Burgenfa-

genfatica rimasta nell' Eredità del Duca Gio: Filippo suo Padre in virtù della Primogenitura eretta da costui : anche attenta la Dichiarazione fatta dal Duca Francesco Maria il giovane nell'ultimo suo Testamento . Ordina in seguela di ciò , che s' immetta il Sig. D. Giuseppe nel possesso dell' una , e dell' altra sorta de' Beni per due delle tre parti : e che per la terza parte rimanente se ne faccia sequestro, e rimanga sequestrata fino a che sia liquidata con Termine, e senza la Legittima su i medesimi Beni spettanti all' Signora D. Isabella *ex persona* del Defunto suo Padre. Tutte le altre Controversie si sottopongono a Termine . Ed ecco quai sono tai controversie : La validità del Testamento di Francesco Maria il giovane, e data la validità la Dichiarazione dell' Erede *in Feudalibus* : Il Maggiorato, che D. Isabella pretende istituito dal Duca Francesco Maria Spinola il vecchio fin dal 1727: Il valore de' Feudi preteso dal Signor D. Giuseppe nel caso di non essere valida la Primogenitura sul corpo de' Feudi medesimi : Il valore del Ducato di S. PIETRO per la Convenzione passata nel 1735. tra il Duca Gio: Filippo, ed i suoi Fratelli Secondogeniti : Il dritto di costringere l' Erede , e l' Erede dell' Erede *in Feudalibus* del medesimo Duca Gio: Filippo ad impetrare su quella Convenzione l' Assenso . Le proprie parole della sentenza sono queste :

Visis actis pluribus in voluminibus contentis. Per hanc nostram Regiam diffinitivam sententiam dicimus, pronunciamus, sententiamus, decernimus, & declaramus bona omnia tam Feudalia, quam Burgensatica remansa in hereditate qu. Illustris Ducis Sancti Petri in Galatina D. Francisci Mariae Spinola Junioris, eidem obventa a qu. Illustri D. Jo: Philippo Spinola ejus patre, vigore Pri-

mogenitura instituta ab ipsomet D. Jo: Philippo in ejus testamento de anno 1753. fol. 186. proc. hered. spectavisse, & spectare, prout hac nostra Regia diffinitiva sententia spectare volumus, & mandamus in beneficium hodierni Ducis D. Josephi Mariae Spinola cum fructibus a die mortis ejusdem qu. D. Francisci Mariae junioris ejus fratris, etiam attenta declaratione facta in testamento dicti qu. Illustris D. Francisci Mariae junioris fol. 57. Proc. interpositionis, & fol. 91. proc. hereditatis detracta tamen legitima liquidanda in beneficium Illustris Marchionissae D. Isabellae Spinola ex persona Illustris D. Francisci Mariae ejus patris, tam super bonis praedictis feudalibus, quam burgensaticis, una cum interesse, seu fructibus enunciatae legitime ab eodem die mortis enunciati Francisci Mariae Junioris, pro qua liquidatione in biduo audiantur partes. Pro quo effectum tollendum esse sequestro dictorum bonorum burgensaticorum, & feudalium pro duabus ex tribus portionibus, & pro tertia parte firmum remanere pro cautela dictae legitime: Fructus vero ex dicto sequestro hucusque perventos ex dictis bonis Feudalibus, & burgensaticis, pro duabus ex tribus portionibus liberandos esse in beneficium dicti Illustris Ducis D. Josephi Spinola: Reliquam vero tertiam partem in beneficium dictae Illustris Marchionissae D. Isabellae Spinola in causam fructuum, seu interesse dictae legitime. Et insuper dicimus, pronunciamus, & sententiamus dictum Illustris Ducem D. Josephum immittendum esse, prout hac praesenti nostra Regia diffinitiva sententia immitti volumus, & mandamus in possessionem dictorum bonorum Feudalium, & burgensaticorum, salva provisione facienda super dissequestro dictae tertiae partis dictorum bonorum Feudalium, & burgensaticorum sequuta liquidatione, & satisfactione dictae legitime: Nec non viso decreto praambuli

buli per M. C. V. interposito sub die 9. mensis Decembris 1755., & decreto S. R. C. lato sub die 16. Septembris 1756. fol. 97. & 176. a t. proc. acta interpositionis, patenter dicimus, pronunciamus, sententiamus, decernimus, & declaramus decretum prædictum præambuli exequendum esse in beneficium dictæ Illustris Marchionissæ D. Isabella quo ad bona burgenfatica liberè remansa in hæreditate dicti ejus Patris, pro quo effectu ipsam Marchionissam D. Isabellam immittendam esse, prout hac presenti Regia diffinitiva sententia immitti volumus, & mandamus in possessionem talium bonorum, & fructus hætenus sequestratos, & a dictis bonis perventos liberandos esse in beneficium ejusdem D. Isabella. Tandem visa Supplicatione fol. 340. producta pro parte dictæ Marchionissæ D. Isabella, aliisque invicem per partes deductis, infra quatuor dies audiantur partes facta per dictum Illustrum Ducem D. Joseph obligatione de restituendis fructibus per eum percipiendis a dictis bonis feudalibus, & burgenfaticis, viso exitu termini prædicti, & in casu succumbentia.

LE Nullità da Noi proposte non riguardano tutti gli altri Punti su de' quali si è raggirata finora la Controversia, o su de' quali ha stimato il S. C. d'impartire Termine Ordinario. Si è questo Termine da ammen- due le Parti di già accettato. Non occorre per tanto disputare piu ora della validità del Legato del Ducato di S. Pietro: e della validità del Maggiorato istituito nel 1727. dal Duca Francesco Maria il giovane. Non occorre piu nè anco disputare per ora, se possa il Sig. D. Giuseppe pretendere il valore de' Feudi, quando non fustesse la validità della Primogenitura, che si pretende istituita su de' medesimi dal Duca Gio: Filippo.

SI RIFERISCE IL
TENORE DELLE
NULLITÀ DA
NOI PROPOSTE
AVVERSO DEL-
LA SENTENZA.

po: nè se possa pretendersi il valore del Ducato di S-Pietro per la Convenzione tra il Duca Gio: Filippo, e suoi Fratelli Secondogeniti: o il Diritto di costringere l'Erede, e l'Erede dell'Erede *in Feudalibus* del medesimo Duca Gio: Filippo ad impetrare su quella Convenzione del 1735. l'Assenso. Su di tai dispute agitate prima di profferirsi la Sentenza si è già impartito il Termine: nè puo per ora prima della compilazione del Termine medesimo piu favellarfene.

Le Nullità da Noi proposte avverso della Sentenza riguardano unicamente la pertinenza della Primogenitura istituita nel 1751. dal Duca Gio: Filippo: La Dichiarazione, che su la Primogenitura medesima dicesi fatta dal Duca Francesco Maria il Giovane: Ed il Termine impartito per la liquidazione della Legittima, e sequestro della terza parte de' Beni Feudali, e Burgensatici nell'atto stesso, che per le altre due parti se ne dà al Fedecomessario l'Immissione, ed il possesso libero,

SI ESAMINANO
LE NULLITÀ'.

IN quanto alla pertinenza della Primogenitura istituita dal Duca Gio: Filippo dicesi da Noi di Nullità della Sentenza per tre principali motivi.

In Prima, dacchè non veggonfi in quella compresi i Feudi: nè de' Burgensatici vi è compreso quel che era proprio di esso Duca Gio: Filippo. Onde mancando l'esistenza del Fedecomesso era del tutto improprio disputare della pertinenza, e tanto meno d'interporvi una Sentenza. Per secondo si è opposto, che in quanto a' Feudali era nulla in tutte le sue parti la Disposizione, quando anche si volesse interpretare, che comprendesse i Feudi per l'irregolarità delle Chiamate, che sconvolgeano LINEA, GRADO, SESSO,
ED

ED. ETA': Per l'esclusione de' Successori legittimi : per oltrepassarsi quasi all' infinito i Gradi, e Termini dell' Investitura , ed ogni Legge Feudale . Dovendo parimente rifletterfi , che in una sì irregolare Primogenitura era troppo certa la massima , *quod utile per inutile vitatur* : giusta la comune Dottrina de' nostri Feudisti Regnicoli stabilita da tante solenni giudicature : onde non potea affatto trattarsi di pertinenza , quando il Fedecommeſſo non fuſſiſtea . Per terzo ſi è oppoſto , che quando anche ſi foſſe chiaramente , ed indubitatamente diſpoſto de' Feudi : e che la Diſpoſizione foſſe in tutte le altre fue parti valida , non potea reggere per la Chiamata del Sig. D. Giuſeppe nel caſo preſo di cui trattavaſi : mentre vi farebbe ſtato biſogno di un Aſſenſo ſpeciale del Sovrano , che non ſi era interpoſto ſul Teſtamento , ed in vano ſi ricercava tra le Grazie concedute a' Feudatarj del Regno .

In quanto poi alla preteſa Dichiarazione del Duca Francesco Maria il Giovane ſi è da Noi oppoſto nelle Nullità , che nè vi era nel ſuo Teſtamento : nè ſe vi foſſe ſtata, potea operare in modo che al Sig. D. Giuſeppe ſpettaſſero i Beni in virtù della Primogenitura . La Clauſola **A CUI SPETTA** appoſta nel Teſtamento del detto Duca *Francesco Maria* , riguardante il ſolo *Ducato di S. Pietro* troppo chiaramente appariva per Atti poſitivi fatti in Giudizio , e fuori dallo ſteſſo Duca Francesco Maria il giovane ; e per le altre Dichiarazioni verbali , che leggeanſi in altri Atti giuridici da non poterſi in neſſun conto riferire al Teſtamento di *Gio. Filippo* , ma neceſſariamente ad altra piu antica Diſpoſizione . Su di queſta Clauſola **A CUI SPETTA** , ſi è da Noi diffuſamente ſcritto nella prima noſtra Al-

le-

legazione a favore della Sig. D. Isabella dalla *Pag. 90. a 105.*, e nella seconda Allegazione dalla *Pag. 97. a 106.* Ma che occorre disputare del vero senso di questa Clausola, o sia Dichiarazione, per rendere valida una Primogenitura direttamente contraria alle nostre Leggi Feudali? Questa o vera, o fognata Dichiarazione non potea servire di pretesto a rendere ferma, e valida una Disposizione contraria alle Leggi. Si aggiugnea, che il S. C. non avea nel Testamento del Duca *Francesco Maria* il giovane ravvifata quella VOLONTA' DISPOSITIVA, per cui il Sig. D. Giuseppe avea preteso il preambolo *in Feudalibus*: mentre questa sua pretesione si era sottoposta colla Sentenza a Termine, ed il Termine si era dall'una, e dall'altra parte accettato. Quindi precisa la volontà Dispositiva la Clausola A CUI SPETTA, dovea, per essere efficace, interpretarsi ne' seguenti termini. *Dichiaro, che il Ducato di S. Pietro spetta a D. Giuseppe mio Fratello in virtù del Testamento di Gio: Filippo mio Padre: E per Ducato di S. Pietro dichiaro, che intendo tutta la Succession Feudale. E dichiaro in fine, che il Fedecomesso siasi da Gio: Filippo mio Padre ordinato ne' Feudi, quantunque non ne parli, ed ordinato validamente nel caso di averfi mio Fratello a preferire in danno dell'unica mia Figlia.* Tali espressioni dovrebbe contenere in sè stessa la Clausola A CUI SPETTA, affinchè avesse potuto essere in qualche modo utile, ed efficace a favore del Sig. D. Giuseppe per la Primogenitura da lui pretesa del Duca *Gio: Filippo*. Noi però tralasciando tai vaevolissime ponderazioni opposte nelle Nullità, restringeremo la nostra difesa al seguente essenzialissimo Punto, su cui crediamo di non potervi essere menoma risposta.

Non

NON è ora nostro pensiero di entrare alle antiche dispute de' nostri Autori , se in vigore della *Pramm.*

34. *De Feudis* sia permesso a' nostri Feudatarj di fondare Maggiorati Agnatizj con perpetua esclusione delle Donne su de' Feudi . Per la successione dello Stato di Andria colla sua solita Dottrina , ed eloquenza dimostrò *Serafino Biscardi* , che questa facoltà di erigere Maggiorati Agnatizj ne' nostri Feudi non si era giammai permessa nel Regno : e che colla *Pramm.* 34. *De Feudis* si era soltanto conceduto a' nostri Feudatarj il permesso di fondare Fedecommessi , e Maggiorati Regolari senza pervertire l' ordine della Successione Feudale , e fra i Gradi della Successione permessa ne' Feudi medesimi . Volle *Pietro di Fusco* impegnarsi a rispondervi : ma riuscì assai poco felice la sua intrapresa , come puo chiunque sia versato nella materia de' nostri Feudi agevolmente comprendere : ed assai piu infelici furono le riflessioni , che pretese di aggiugnervi il nostro *Rodoerio* . Noi però non vogliamo entrare nella diffamina di queste antiche dispute sostenute da Uomini , che hanno lasciata nel Foro una degna memoria di loro . Non avremmo ardire di opporci ad una Sentenza del S. R. C. , di cui abbiamo sempre venerata l' autorità rispettabilissima : Se la Sovrana Autorità de' nostri passati Regnanti ne' loro Reali Rescritti chiaramente non proibisse di potersi erigere Maggiorati Agnatizj colla perpetua esclusione delle Donne ne' nostri Feudi . Per pruova adunque del nostro Assunto quì Istoricamente trascriveremo le suppliche da tempo in tempo date dal nostro Regno , e Baronaggio su di questo Punto , ed i Reali Rescritti da tempo in tempo ottenuti .

Non cadea dubbio , che per le antiche leggi del Regno
i Feu-

SU DIMOSTRA
CHE LA SEN-
TENZA DEL S. R.
C. SIA MANI-
FESTAMENTE
CONTRARIA A'
SOVRANI REA-
LI RESCRITTI
DE' NOSTRI SE-
RENISSIMI RE-
GNANTI.

i Feudatarj non potessero nè escludere le Femmine immediate Succeditrici, nè ordinare sostituzioni fedecommeffarie ne' loro Feudi, ancorche non escludessero dal Fedecommeffo le Femmine.

Nel 1595. domandò la Città, e Baronaggio, *che si abilitassero i Feudatarj titolati, e non titolati, etiam quelli che non avessero feudi quaternati, che di loro Feudi, e Stati potessero, tam in actu inter vivos, quam in actu ultimæ voluntatis disporre de' detti Feudi, e titoli in beneficio di quel Mascolo delle loro famiglie, quale nel tempo della disposizione succederà, non essendoci femina in proximiori gradu. Le ragioni addotte per conseguire la Grazia furono, che questa non apportarebbe danno al Regal Patrimonio, atteso che come succedereia la femina, succederebbe il mascolo: nè meno si causarebbe molto danno alle dette femine, potendo oggi il Feudatario gravarle usque ad valorem Feudi.*

Si concedè la Grazia, la quale fu concepita in questi termini, e leggesi nella *Pramm. 33. de Feud.*

Placet S. R. & Cat. M. quoad feuda hereditaria.

Si domandò poi nel 1617. la Grazia per le sostituzioni, e fedecommeffi colle seguenti parole.

Item essendosi per lunga esperienza veduto, che per essere in libertà de' Possessori de' Feudali tanto titolati quanto senza titoli, l'alienazione, ed obbligazione di quelli intervenendovi però il Regio Assenso, il quale ordinariamente si concede, n' è nata la ruina, ed annichilazione di molte cose, il che non solo ridonda in gravissimo danno, e poca riputazione delle Famiglie, poichè i successori vengono ad essere privati di quegli onori, e comodità, che dagli Antipassati loro, sono state in piu delle volte con molte fatiche, e spargimento di sangue acquistate; Ma ne risulta anche grandissimo danno alla M.

V.,

V., poichè in caso di devoluzione di Beni feudali alla Regia Corte, il che spesso avviene, per essere in questo Regno ristretta la successione de' Feudi contro alla legge comune feudale, vengono affetti di tanti pesi, che si rende quasi inutile alla M. V. la devoluzione di quelli; La supplicano perciò si dogni concedere per grazia speciale al Baronaggio di questo Regno, che possa il Possessore de' beni feudali, tanto titolati, quanto senza titoli, tanto quaternati, quanto non quaternati, tanto nuovi, quanto aniebi, far sostituzioni, e fedecommesse ne' loro beni feudali, uno o più a loro arbitrio, in beneficio però delle persone comprese nella successione de' Feudi, etiam conforme alle grazie di V. M. ottenute, e che si osterranno, e proibir l'alienazioni, o obbligazioni di qualsivoglia maniera; in modo che quello che succederà ne' Feudi predetti, non sia obbligato a peso alcuna del Feudatario, ma solo a pesi del Feudo, conforme nelle leggi di questo Regno sta stabilito, restando però i frutti a disposizione del Feudatario, acciocchè con quelli possa anche servire V. M., siccome è obbligo che tiene, Dichiarando, che le persone nominande, siano in grado successibile al moriente conforme alle leggi, costituzioni, e grazie di questo Regno, ottenute, e da ottenersi, acciocchè non si factia pregiudizio alle ragioni di V. M. C. che detti Feudi per la convalidazione delle cose predette abbiano natura di Feudo en pacto, O providentia senza la qualità ereditaria. Verum sia lecito alli Fedecommissarj dar facultà al Possessore di quelli di poterli alienare con assenso dell'immediato suo successore. Con condizione, che il prezzo perveniendo resti soggetto al fedecompresso da lui disponendo, e resti senza la qualità feudale, e le compræ in tal caso si abbiano sempre da fare col consenso del futuro successore.

G

Si

Si rispose da Filippo III.

S. R. Majestas re masurè perpensa suo Fidelissimo Regno satisfaciendum curabit.

Nuovamente si domandò nel 1620. la Grazia in questi termini.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regna supplicano V. M. sia servita conceder grazia, che i Baroni, e Feudatarij del Regno, tanto titolati, quanto non titolati possano disporre, e far fedecomessi di detti loro Feudi, e possano vincolarli perpetuamente, di modo che quando vi è alcuna Femina, o Mascolo discendente da femina, e successivamente non succeda, ma in luogo suo succeda un mascolo, ancorchè sia in qualsivaglia grado remoto, e non compreso, e così possa estenderlo in beneficio de' mascoli di tutta la sua Famiglia in infinitum, il quale successore, possa in sussidio, e difetto de' Burgenfatici dar quello, che di ragione toccasse di paraggio sopra la metà de' frutti di detti Feudi a quella Donna, alla quale spettava la detta successione, e così ancora vincolarli, che non si possano alienare, obbligare nè ipotecare per qualsivoglia cagione, ancorchè fosse privilegiata, giachè non solamente la detta grazia non viene in danno di V. M.; ma in utile grande, perchè quando venissero a ricadere i Feudi alla Regia Corte, ricadrebbero senza peso alcuno.

La risposta fu non ostante l'utile proposto al Fisco:

S. R. Majestas habita prius super hoc informatione Illustrissimi Proregis, quod magis utile videbitur, Providebit.

Reiterossi la domanda nel 1621. col dire:

Item fu supplicata la Maestà del Re Filippo III. nel parlamento del 1620., e così di nuovo si supplica V. M. sia servita concedere la Grazia, che i Baroni Feudatarij

ej del Regno tanto titolati, quanto non titolati possano disporre, o far fedecommissi de' loro Feudi, e vincolarli perpetuamente di modo che quando vi è alcuna Femmina o Maschio discendenti da Femmina successibile, non vi succeda, ma in luogo suo succeda un Maschio della Femmina ad elezione de' Feudatarj, che faranno detto vincolo, ancorchè sia in qualsivoglia grado remoto, e non compreso nella successione, e così stenderlo in beneficio di maschi di tutta la Famiglia sua in infinitum, il quale successore possa in sussidio, e difetto delli Burgensarici dar quello, che di ragione toccasse di paraggio sopra la metà de' frutti di detti feudi a quella donna alla quale spettava la detta successione; e così ancora vincolargli, che non si possano alienare, obbligare, nè ipotecare per qualsivoglia cagione ancorchè fosse privilegiata, giacchè non solamente la detta grazia non viene in danno di S.M. ma in utile grande; poichè quando venissero a ricader i Feudi a V.M. ricaderebbero senza peso alcuno.

Rispose Filippo III. per la terza fiata negandola:

Item super hoc per Regiam Majestatem provisum est in cap. II. anni prateriti 1620.

Sotto il Regno di Filippo IV. si domandò questa grazia ne' Parlamenti del 1625, e del 1639. come si scorge dal §. 4. de' Capitoli, e Privilegi domandati nel 1641., che appresso qui s' inferirà. La Corte di Spagna diè però sempre risposte vaghe, e generali. Si contenne nel dichiarare la sua propensione in far grazie al Baronaggio, ed al Regno, e di concedere a qualche particolare Feudatario questa dell' istituire Fedecommissi ne' Feudi.

Tentossi nel 1642. di ottenere nuovamente la Grazia de' Fedecommissi colla facoltà di escludere le Donne, e

si domandò in questi termini :
 Item perchè nel Parlamento dell' anno 1525. ed in quello
 del 1639. si supplicò V. M. di un Capitolo del tenor se-
 guente v3; Item si supplica V. M. si degni far la gra-
 zia al Baronaggio di questo suo Fedelissimo Regno, che
 possa il Possessore de' beni feudati, ancorchè titolari, e
 tanto quaternati, quanto non quaternati, così antichi,
 come nuovi fare sostituzioni, e Fidecommessi nelli sopra-
 detti loro beni feudali con uno o più gradi di sostituzio-
 ni a loro arbitrio; a beneficio però delle persone compro-
 se nella Successione de' Feudi, così in virtù della Costi-
 tuzione del Regno, come delle Grazie concesse al det-
 to Baronaggio, di modo che quello il quale succederà ne'
 predetti Feudi titolari non sia obbligato a peso alcuno
 fatto dal Successore Fidecommittente, ma solo a' pesi del
 Feudo, conforme alle leggi di questo Regno, tanto più,
 che questa grazia non solo non è danno della M. V., ma
 più tosto risulta in suo beneficio; poichè in caso di de-
 voluzione i beni feudali vengono senza peso ad essere
 incorporati alla Regia Corte. E perchè V. M. non si è
 degnata pigliare altra risoluzione finora sopra la conces-
 sione di questa grazia tanto desiderata dal Baronaggio di
 questo suo Fedelissimo Regno per potersi conservare le
 Case antiche più abili al Servizio della M. V. per con-
 tinuare la fedeltà de' loro Antecessori; essendosi visto per
 esperienza, che molti Baroni antichi per debiti ancora
 contratti in servizio di V. M., e suoi Serenissimi Ante-
 cessori, sono stati costretti vendere i loro Feudi. E per-
 chè V. M. non si è servita concedere detta grazia finora,
 ma solo con generalità rispondere colla solita benignità,
 che desiderava far molte grazie al Baronaggio e Regno,
 o che quando alcun Feudatario pretendesse far fidecom-
 messo, accordasse a V. M. che gli si farebbe tutta la gra-

nia possibile: Di nuovo si supplica V. M., che attenti li segnalati, di grandiosi servizi fattili da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dopo la sopradetta risulta ordinata dalla M. V., si degni concedergli non solo la sopradetta grazia conforme si è supplicata ne' Parlamenti degli anni 1625. e 1639. ma ancora perchè si rendino i Baroni più abili al servizio di V. M., si degni concedere più amplamente detta Grazia, che possano fare detti Fedecomessi conforme a Majoraschi di Spagna a beneficio di qualsivoglia persona di loro Famiglia, ancorchè non fosse in grado successibile all' Istitutore del Majorasco, e Fedecomesso, o vero all' ultimo Possessore.

Il Consiglio datosi alla Corte di Spagna fu questo

V. M. può servirsi far la Grazia che domanda questo Fedelissimo Baronaggio e Regno in quanto a Fedecomessi, e Sostituzioni, perchè come altre volte si è rappresentato, da questo risulta il suo maggior servizio, e beneficio del suo Real Patrimonio, atteso quando i Fendi si devolvono a V. M., non verrebbero gravati da pesi, come si vede dal Bilancio, che se li manda . . . a questa parte, e per questo, che tocca da fare Majoraschi all' uso di Spagna può servirsene usare la sua Real Benignità in quello sarà di suo maggior servizio, e consolazione di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

Non vi fu però risoluzione alcuna della Corte di Spagna.

Questa fu la festa esclusiva, non ostante l'utile proposto col Bilancio delle devoluzioni: e non ostante che nella Consulta si fosse accortamente separato fedecomesso in genere, e Majorasco all' uso di Spagna, dottrando però coll' esclusione delle Femmine.

Tra le cose indi domandate per mezzo di Luigi Poderico, Inviato dalla Città, e Baronaggio a Filippo IV. dopo

dopo i noti Popolari tumulti , dee considerarsi per questa nostra Causa , qualche contienasi nel §.VI.

Pide la Ciudad , que la successiõn de los Feudos assi nuevos , como antiquos , titulados , y no titulados , se estienda , y propague no solo a todas las personas contenidas en el tercero , y quarto grado por derecho Civil , sino tambien en el septimo inclusive , assi mismo por derecho Civil .

Risposta -- S. M. Attentis obsequiis , & meritis per ipsam fidelissimam Civitatem , & tam fideles subditos , exhibitis , & praesertim in occasionibus Tumultuum , ipsi concessit ampliacionem , & extensionem unius gradus Successionis Feudorum ; itant sicuti ipsam habebant per totum tertium gradum cum extensione usque ad quartum respectu Baronum descendens ab acquirente feudum teneant in posterum successiõnem eorum per totum quartum gradum inclusive , cum extensione ad quintum , cum qualitatibus ; & forma , prout in praesentium fruentur in quarto gradu .

La seconda Domanda fatta nello stesso anno 1649. si fu:
Que S. M. tenga por bien de conceder facultad , y Asenso , paraque los Feudatarios del Reyno puedan hazer Fideicommissos en sus bienes feudales assi Titulados , como quaternados y no quaternados assi antiquos , como nuevos , con mas grados de substitucion a su arbitrio a favor y a beneficio de las personas comprehendidas , y llamadas a la Successiõn de los Feudos , assi en virtud de las constituciones del Reyno , como de las gracias concedidas , y que se concedieren al Baroniaje : de modo que la persona que succedere en dichos Feudos NON ESTE OBLIGADO A PESO ALGUNO HECHO POR EL SUCCESSOR DEL FIDEICOMMITTIENTE : sino solo a los pesos del Feudo conforme a las leyes del Reynos
 Ri.

Rispose Filippo IV. a questa seconda domanda.

S. Majestas inveniri obsequiarum, & meritorum dicta Civitatis in significatione gratitudinis sua eidem concessit, quod qui voluerit possit facere Majoratum in Feudis, quae possidet, & dum tamen successio in eis non excedat gradum supra concessum, salvo tamen juribus S. M. pertinentibus, & solvi solitis ratione dictorum Feudorum.

Dopo il §. 8. susseguie nel §. 9. la Terza Domanda:

Que per nueva Gracia se sirva V. M. conceder al Barónaje de a quel Reyno, que pueda por acto affi entre vivos, como en de ultima voluntad disponer de los Feudos, aunque sean Titulados en beneficio del Baron de su Familia, escluyendo a la hembra, que inmediatamente sucediere, y que esto se entienda affi en los Feudos nuevas como en los antiguos adquiridos y por adquirir, y ritulados, ETIAM PER MODUM SUBSTITUTIONIS a beneficio de las personas de su familia, aunque no sean en grado sucesible affi por linea descendiente, como por linea Collateral, y aunque el Baron, que se nombrasse, procedesse de otros Barones mas proximos, o por razon del grado, o primogenitura y con otras clausulas en este Capitulo contenidas.

La risposta fu - *S. Majestati res maturius digna perpetua di visa fuit, & perpendenda respondit.*

Queste Grazie non furono spedite in forma di Privilegio. La Città mostrando premura su quella dell'estensione del Grado, e sull'altra de' Majoraschi diè a Filippo IV. la supplica inferita nella *Pramm. 34. de Feudis*, che è questa:

La Ciudad de Napoles y Baronaje de a quel Reyno dixio, que quando embiaron a los Reales pies de V. M. el General Luis Poderico a representar la fragolar finca, con que la Noblezza avia mostrado su incomparable amor, y
fide-

fidelidad a la Real Corona de V. M. en los tumultos, y juntamente supplicar a V. M. algunas mercedes, que restificassen su Real gratificacion: se ha servido V. M. de hazerles algunas, entre las quales es una la ampliacion y estencion de la succession en los feudos hasta el quarto grado inclusive siendo VARONES descendientes del primero adquiriente, y la otra que cada Feudatario pueda fundar Mayorazgo en sus Feudos; el sumario de las quales mercedes aviendose embiado a las Plazas, se concluyo por ellas se diessen a V. M. humildes gratias, y juntamente se supplicasse a V. M. se servisse de mandar se le diesse el Despacho de las dichas mercedes, y que en quanto a la primera se comprehendiesen tambien en ellas hembras descendientes de Varones, o de hembras y los Varones descendientes de hembras, o de Varones, que se hallassen en el dicho quarto grado, estando siempre ciertos los suplicantes de la Real Benignidad con que V. M. les ha de hazer en todos tiempos las mercedes muy cumplidas y con la interpetracion mas favorable, como particularmente lo esperan de la Real grandeza de V. M. en este caso, que toce a la conservacion de las Casas y familias, que en todas ocasiones, como por lo passado han de gastar vidas y haciendas en su Real servicio; en esta misma conformidad acuden de nuevo a los Reales Pies de V. M. y con todo rendimiento supplican a V. M. se sirva de mandar se de el despacho de las dichas mercedes en toda forma, y que en quanto a la dicha ampliacion del grado se declare, y especifique que se entienda concedida hasta el quarto grado inclusive, comprehendiendo assi a les Varones descendientes de hembras, o de Varones, como a las hembras descendientes de Varones, o de hembras que se hallassen en el dicho quarto grado, babilvandolas a dicha succession

*tion indistintamente; de manera que todo a quello que a cerca de la successiõn de los feudos se guardava en el tercero grado, se aya de guardar en beneficio de los com-
prebendidos en quarto, assi Varones, como hembras, de-
rogando en esta forma a qualquiera Prumatica, constitu-
cion, o otra qualquiera ley Real, o municipal en el
Reyno que incluye el dicho quarto grado, que con esto
conseguran el efecto de la Real intencion de V.M., que
ha sido ampliar inclusive, y en beneficio de los Varones
como de hembras, que de mas de ser interpetracion de
la Real merced de V.M. la recibiran por nueva de su
Real Grandeza.*

Da questa supplica si vede, ch  la primiera intenzione della Citt , e Baronaggio fu quella di spedirsi il Privilegio su le due Grazie gi  concedute da Filippo IV. nel 1649. per mezzo di Luigi Poderico. La seconda intenzione si fu, che si spiegasse meglio, e colla interpetrazione piu favorevole al desiderio de' Feudatarj la Grazia, che riguardava l'ampliacione del grado sopra tutto per coloro, che discendessero da Femmine. E questa Grazia, e caso dell'ampliacione si disse, che toccava la *conservazione delle case, e delle Famiglie*, perch  o il successore in quarto grado era maschio discendente da maschio, e toccava la conservacione della Famiglia, o il successore in quarto grado era Femmina, o pure maschio discendente da Femmina, e toccava la conservacione della Casa, che per mezzo di tal successore sarebbe rappresentata. In quanto a' Maggiorati nulla si disse affatto in questa supplica; onde potesse nascere menomo dubbio di essersi alterata o la idea della domanda fattasi nel 1649. a solo oggetto di non contrarsi debiti, e non gi  di escludere le Donne, o l'idea del Principe concedente la Grazia;

D. che

che permise far Maggiorati , ma non diè facoltà alcuna di escluderne le Femmine . Così anche il Privilegio speditosi sopra questa supplica in quanto all' estensione del grado , concede tutto il favore : ma in quanto a' Maggiorati seccamente ne permette l' erezione senza facoltà di alterare in pregiudizio delle Femmine l' ordine della successione Feudale . Le parole del Privilegio contenute nella stessa Prammatica 34. sono: *Præfatis Nobilibus viris Fidelissimis Civitatis , & Regni nostri concedimus ampliacionem , & extensionem prædictam in successionibus Feudorum eodemmet modo , & forma in præinserto supplici libello contentis , ac prout ab ipsis est supplicatum ; Ita quod omne id quod circa successionem feudorum observabatur usque ad tertium gradum , observetur , & observari debeat in beneficium comprehensorum in quarto gradu tam virorum , quam Fæminarum . Derogantes prout præsentium serie derogamus cuique Pragmaticæ , constitutioni , aut alteri legi Regali , seu municipali prædicti nostri Citerioris Sicilia Regni , quæ excludat ampliacionem præfatam , ac insuper concedimus prædictis viris Nobilibus , quod quilibet eorum possit fundare majoratus in suis feudis , infra terminos tamen successonis permissæ ut supra ; ita ut restitutionis , seu fideicommissi onus , ulterius in detrimentum juris devolutionis Nobis , & nostræ Regiæ Curiæ competentis non procedat .*

Insorse dubbio su la Grazia del 1595. , se la facoltà di escludere le femmine si estendesse contro le figlie , o altre discendenti femmine . Dubbio , che disputatosi acutamente nella successione de' Feudi di Marzano , e Marzanello , ne fu rimessa la decisione alla Corte di Spagna , a cui se ne fe' consulta da' nostri Magistrati . Su la Grazia del 1655. insorse anche dubbio , se per la

la facoltà di fare Maggiorati s'intendesse data facoltà di escludere le femmine. Scrissero i nostri per l'una, e per l'altra opinione. E forse il maggior numero, che ebbe o vergogna, o timore di sostenere la verità contro il Baronaggio, fu contrario alle femmine.

Ma trattatosi l'Articolo sinodalmente nella causa del fedecommeſſo di Luca Bonito, dal S.C. a Ruote giunte con tre Aggiunti di più, e coll' intervento del Presidente Argento si decise non solamente di essere invalido il Maggiorato per escludersi la Nipote dal Zio, ma di più essere nulla tutta la disposizione fedecommeſſaria, in cui si fosse turbato in questo solo caso l'ordine di succedere. Veggasi *Maradei ad Resolut. 99. Staiban. num. 56.*

Seguita questa decisione nel 1715., e confermata in grado di nullità nel 1717., la Città; e Baronaggio in occasione del Donativo fatto per la Guerra di Sicilia, volendo in esclusione delle femmine deciso tanto l'articolo delle femmine discendenti, quanto quello del Maggiorato, ne supplicò l'Imperadore Carlo VI., e le parole della supplica sono queste.

Item perchè per grazia conceduta à questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dal Re Filippo II. hanno facoltà li Feudatarj, che tengono per immediato successore le femmine, disporre così per atti tra vivi, come dell'ultima volontà delli feudi in beneficio di quel mascolo della famiglia, che immediatamente succederea, se non vi fossero le dette femmine, con lasciare alle medesime femmine escluse la dote, che parerà a' disponenti; e poi per grazia del Re Filippo IV. di Gloriosa Memoria fu conceduto, che li detti feudatarj potessero fare, ed ordinare fedecommeſſi, e majoraschi nelli detti feudi fino al quarto grado allora solamente abilitato al-

la successione de' feudi . Si è difficoltàato ne' Tribunali , se le dette Grazie comprendano l'esclusione così della femina di linea discendente , come del mascolo discendente dalla femina , e se si potea alterare l'ordine della successione feudale , quando le dette grazie parlano de' feudi colla qualità ereditaria , non devono ricevere queste limitazioni , mentre li detti feudi colla qualità ereditaria , si possono coll' Assenso Regio alienare , e disporre in estranei , ed il legitimo successore non puo impedirlo , nè vi è altro ostacolo : se non che della legge comune , per la quale si deve solo la legitima alli successori , che sono di linea discendente . Perciò si supplica a togliere tutte le dette , ed altre controversie , con dichiarare , e concedere espressamente , che si possa anche per via di sostituzione diretta , e fedecommissaria pura , e condizionale disporre de' feudi antichi , e nuovi anche titolati , e di gran momento con esclusione non solo della femina immediata , e del maschio discendente dalla femina , anche se questa si fusse maritata nella famiglia , che sarebbe immediata succeditrice , ma anco perpetua nelle femmine , e loro discendenti , con doverse sempre intendere l'esclusione sudetta præter quam ad commodum Fiscì in beneficio del maschio agnato rimotiore , all' elezione del disponente , anche in grado non successibile , quando però vi è la femina , o in altro successibile grado , con lasciare alle femine , o al successore di linea discendente la legitima nel prezzo , o li beni burgensatici per la concorrente quantità della legitima , che li spettaria nelli beni feudali , mentre non si fa pregiudizio alla Regia Corte , quando il disponente ha legitimo successore , nè anche si fa pregiudizio a' successori , li quali nelli feudi colla qualità ereditaria non possono impedire la disposizione anche in estraneo , quale suc-

Successore , che saria di linea discendente non puo pretendere altro , che la legitima .

La risposta della Corte di Vienna fu nel 1720. la seguente :

Placet S. C. , & C. M. gratiam concessam Pragm. 33. de Feudis , cujus vigore possunt Feudatarii , quibus , ex legibus Regni essent feminae successurae illis posthabitis instituire proximiorera masculum , cui dictis feminis non extantibus deferenda esset successio , procedere , ac vires habere , quamvis agatur de filiabus , aut aliis feminis descendantibus ab ultimo possessore .

Dopo questo tempo la Causa piu celebre agitata nel S.C. per Fedecomessi ne' Feudi è stata quella del Duca di Cerisano co' suoi Creditori . Oppose il Duca due Fedecomessi , ammendue istituiti dopo la Grazia del 1655. Ed a relazione del Configliere Vitale , uno si ebbe per nullo a cagione dell' esclusione delle Femmine ; l'altro , in cui le femmine erano chiamate nel loro grado di Successione , si ebbe per valido .

Colla ferie dunque cronologica delle varie suppliche date dalla nostra Città , e Baronaggio per la fondazione de' Maggiorati su de' Feudi , dee principalmente ponderarsi , che fin dal momento della prima supplica del 1617. , e dalla settima supplica data nel 1649. per mano di Luigi Poderico si ebbero per due Articoli differentissimi la facoltà di ordinare Fedecomessi su de' Feudi , e l'altro di escludere per Fedecomesso le Femmine .

Ed in effetti nella Supplica del 1617. nel §. X. si domanda il permesso di escludere le Femmine Discendenti . E con separata domanda nel §. XI. si vuole da Filippo III. la facoltà di eriggere Fedecomessi su de' Feudi . Sicchè la facoltà di ordinare Fedecom-

mes-

messi, e di escludere per Fedecommeſſo le Femmine fin dal primo istante si ebbero fra di loro per Articoli del tutto separati, e distinti.

Nella supplica poi del 1649. la cosa è molto piu chiara. Si domandò allora in prima la facoltà di fare i Fedecommeſſi a beneficio delle Persone Chiamate alla Successione Feudale: affinchè i Successori de' Feudi così vincolati, non si obbligassero a' debiti non contratti da altri, che dal solo istitutore del Fedecommeſſo. E poi con separata, e distinta petizione si domandò così nel §. IX.

Che per nuova Grazia si serva S. M. di concedere al Baronaggio del Regno, che possa per atto così tra vivi, come in ultima volontà, disporre de' Feudi, quantunque siano ritolati, a beneficio del Maschio di sua famiglia, escludendo la femmina, che immediatamente succederebbe: e che questo s' intenda così ne' Feudi nuovi, come negli antichi acquistati, e da acquistarsi, e ritolati ETIAM PER MODUM SUBSTITUTIONIS a beneficio delle persone di sua famiglia, quantunque non siano in grado successibile così per linea discendente, o ascendente, come per linea collaterale, e quantunque il maschio, che si nominasse, procedesse da altri maschi piu prossimi, o per ragion di grado, o per ragion di primogenitura.

Ecco come la Città ed il Baronaggio considera in primo luogo l'istituzione de' Maggiorati per cosa differentissima dall'esclusione, o inclusione delle Femmine. E nel domandare la facoltà d'istituire tai Maggiorati si contiene soltanto nel volere evitare con ciò il peso de' Debiti, che i futuri Successori contraessero. Volendo poi oltre di questa facoltà l'altra di fare Fedecommeſſi di rigorosa Agnazione domanda di essergli licito di escludere tanto le Femine Collaterali, quanto
le

le Discendenti *ETIAM PER MODUM SUBSTITUTIONIS*. Questa differenza dell'una all'altra facoltà fu considerata come del tutto differente non solamente da' Supplicanti, ma dal Sovrano medesimo *Filippo IV.* Alla prima Supplica contenuta nel §. 8. concede qualche gli si domanda: *Qui voluerit possit facere Majoratum in Feudis*. Niega poi espressamente la seconda domanda, a cui semplicemente rescrisse così: *Suae Majestati res maturius perpendi digna fuit visa; & perpendenda respondit.*

Non può esservi dunque più dubbio, se questa Grazia dell'esclusione delle Femmine per Fedicommesso fu fosse o no conceduta da *Filippo IV.* Egli è manifesto, che fu rotondamente negata. Quindi allorchè si spedì fu questa Grazia di *Filippo IV.* quel Privilegio, che è inserito nella *Præmm. 34. de Feudis*, rimasero tuttavia i Baroni esclusi di potere *PER MODUM SUBSTITUTIONIS* rimuovere le Femmine tanto Discendenti, quanto Collaterali dalla Successione de' Feudi. E non sembrava, che potesse più promuoversi questo dubbio dopo la Grazia del 1720., allorchè l'Imperadore *Carlo VI.* negò alla Città e Baronaggio il permesso di escludere le Femmine per via di *Sostituzione Fedecommissaria*.

Per rispondere a questa indissolubile Opposizione due giorni prima della Decisione di questa nostra Causa, si portò in giro un' ingegnosa Allegazione per l'odierno Signor Duca di Martina. Si sforza l'Autore di questa dotta Scrittura di rispondere a questo dubbio. Dice, che l'intenzione della Città, e Baronaggio fu di domandare solamente all'Imperadore *Carlo VI.*, che si togliesse la Controversia intorno all'esclusione delle Femmine per la sola *Præmm. 33. de Feudis*: e che

che si togliesse l'altra Controversia non meno per la *Pramm.* 33., che per la *Pramm.* 34. *de Feudis* agitata ne' Tribunali, se potea il Feudatario disponendo in virtù di quelle due Grazie posporre al Maschio profimo il piu remoto.

Dicesi in oltre nella Scrittura medesima, che se vedeasi da' Feudatarj domandata la facoltà di escludere le Femmine anche Discendenti, non erasi ciò fatto sul dubbio di non poterle escludere da' Maggiorati, ma di non poterle escludere per via di altre Sostituzioni. Suppone, che il Maggiorato sia differente dalla semplice Sostituzione in termini generali: e che potea accadere benissimo di desiderarsi da taluno de' Feudatarj di escludere le Femmine per via di semplice Sostituzione, e non già per via di Maggiorato.

Prosiegue poi lo stesso Autore a dire, che uniforme all'idea della Città, e Baronaggio fu quella dell'Imperadore *Carlo VI.* Suppone, che quel Sovrano avesse dichiarato, e non fatta nuova disposizione su la proposta Controversia: e che perciò avesse risolti anche i casi prima accaduti: giusta la natura della Legge Declaratoria, a differenza della Legge nuova, e positiva, che comprende solamente i casi futuri.

A queste ingegnose; ma non vere obbiezioni sono facilissime le risposte. Disse la nostra Città all'Imperadore *Carlo VI.*, che per Grazia concessa ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dal Re *Filippo II.* aveano facoltà i Feudatarj, che tengano per immediato successore Femmine, di disporre così per atti tra vivi, come di ultima volontà de' Feudi in beneficio di quel Mascolo della Famiglia, che immediatamente succederea, se non vi fossero le dette Femmine, con lasciare alle medesime Femmine escluse la Dote, che parerà a' Disponenti.

Do-

Dopo esposto il contenuto della *Pramm.* 33. viene la Città, ed il Baronaggio ad esporre il contenuto della *Pramm.* 34. soggiugnendo : *E poi per Grazia del Re Filippo IV. di gloriosa memoria fu concesso , che li detti Feudatari potessero fare , ed ordinare fedicomessi , e majoraschi ne' detti feudi fino al 4. grado , allora solamente abilitato alla Successione de' Feudi .*

Dalla narrativa del contenuto delle due Grazie si passa a riferire le Controversie insorte non solamente su la *Pramm.* 33. , ma anche su la *Pramm.* 34. Ed ecco come ammentue queste differentissime Controversie si espongono : cioè la prima se per virtù delle dette Grazie si potessero escludere anche le Femmine Discendenti, ed i Maschi discendenti dalle medesime ; e la seconda Controversia , se per le medesime Grazie si potesse alterare l'ordine della Successione Feudale. Le proprie parole , che qui giova ripetere sono le seguenti : *Si è difficultato ne' Tribunali , se le dette GRAZIE comprendano l'esclusione così della femina di linea discendente , come del mascolo discendente dalla femina , e se si potea alterare l'ordine della successione feudale .*

E per verità senza dubbio veruno intorno all' una , ed all'altra Grazia si dovette rappresentare a quel Principe di essersi controvertito ne' Tribunali, se potessero le Femmine, almeno le Discendenti, essere escluse dal Feudatario Testatore. Intorno alla prima Grazia della *Pramm.* 33. si era controvertito per le Femmine Discendenti. Intorno poi alla Grazia della *Pramm.* 34. , non poteasi senza inescusabile mendacio esporre, che non si fosse controvertito tanto per le Femmine Discendenti, quanto per le Collaterali.

Così parimente intorno all'alterarsi l'ordine della Successione Feudale era propria la quistione non meno su la *Pramm.* 33. , che su la *Pramm.* 34. Disputavasi

E

per

per la *Pramm.* 33., se nell' Istituzione tolta da mezzo la Femmina immediata Succeditrice, potesse il Feudatario istituire altri, che l' Agnato seguente in Grado a tal Femmina: o pure se avesse franco l' arbitrio d' istituire qualunque Agnato o compreso ne' Gradi stabiliti nella Successione, o veramente fuori de' Gradi, quando vi fosse Femmina successibile. Disputavasi per la *Pramm.* 34. primieramente, se si poteano le Donne escludere tutte dal Grado loro. E poi se ciò permettendosi anche a danno delle Discendenti, alterando a contemplazione del Sesso l' Ordine regolare de' Gradi, potesse anche usarsi la medesima libertà tra i Maschi, e preferire tra di loro il Grado remoto al propinquo.

Egli è vero, che di tutte le dispute, che riguardavano l' una, e l' altra Grazia, una sola potea meritare nome di Controversia, che si era appunto quella, di poterli, o non poterli escludere le Femmine Discendenti nell' Istituzione di Erede. E ciò non era nè anche per forza di ragioni ben salde, che dall' una, e dall' altra parte si opponessero. Uno stuolo ben grande de' nostri Autori Forensi senza riflessione veruna avea scritto a favore de' Maschi. Ed a favore delle Femmine due, o tre foli ve ne erano, i quali sebbene avessero scritto per la verità, non avevano altronde molta autorità, e molto credito. Tutte le altre dispute meritavano piuttosto il nome di stravaganze, come contrarie alle piu salde massime della Giurisprudenza Feudale: e la maggior parte contrarie alle aperte Leggi de' nostri Feudi *Juris Francorum*.

Egli è certissimo però, che tutte queste dispute agitate ne' Tribunali furono proposte in quelle parole della supplica: *Si è difficoltà ne' Tribunali, se le dette GRAZIE COMPRENDANO L' ESCLUSIONE CO-*

SI

SI DELLA FEMMINA DI LINEA DISCENDENTE, come del maschio discendente dalla femmina; e se si potea ALTERARE L' ORDINE DELLA SUCCESSIONE FEUDALE.

Aveano troppo bisogno i Feudatarj del Regno di chiedere in grazia l' esclusione delle Femmine Discendenti, e Collaterali anche da' Fedecommessi. Non era loro ciò permesso per legge comune de' Feudi. Era loro espressamente vietato per le Leggi del nostro Regno. E dopo che tante loro calde suppliche non aveano recato giovamento alcuno presso de' nostri Sovrani, il Re *Filippo IV.* lo avea loro rotondamente negato. Ed i Tribunali Supremi del Regno con solenni Giudicature aveano tolto qualunque pretesto di rinnovare affettate Controversie contro il chiaro senso delle nostre Leggi.

Come dunque si potea francamente asserire, che essendo i Maggiorati cosa diversa dalle sostituzioni, il Baronaggio ebbe dubbio intorno alle sostituzioni, e non già intorno a i Maggiorati. Tralasciamo di ponderare, che siccome possono darfi le Sostituzioni ne' Feudi senza che sieno Fedecommessarie: Così posto il Maggiorato non può concepirsi affatto, che non vi sia Sostituzione Fedecommissaria, Quindi se il Baronaggio tenea per certo, che gli era lecito di escludere le Femmine Collaterali, e Discendenti ne' Maggiorati, non dovea entrare in dubbio, che gli fosse lecito in qualcheuna delle molte Sostituzioni, che ne' Maggiorati Regolari, e nelle Primogeniture vengono comprese. Come dunque può dirsi di non avere di ciò dubitato il Baronaggio intorno a' Maggiorati? Non vi erano sotto gli occhi le parole dell' ultima supplica, con cui si era detto: *Si possa anche per*

via di Sostituzione Fedecommissaria ? Forse il Maggiorato ne' nostri Feudi *juris Francorum* , e la Sostituzione Fedecommissaria sono fra di loro due cose diverse ? O pensò forse il Baronaggio ad ordinare ne' suoi Feudi Maggiorati di nuova forma : distruggendo l' *Individuo* , e l' Ordine delle Primogeniture ?

Fa d'uopo adunque credere stupido il Mondo tutto : qualora si dice , che l' Imperadore *Carlo VI.* ebbe idea di uniformarsi al desiderio de' Baroni , concedendo soltanto di escludere le Femmine Discendenti per una semplice Dichiarazione della *Pramm. 33.* E come mai puo chiamarsi Dichiarazione quella , che vedesi concepita ne' termini di una Disposizione del tutto nuova , e fatta per nuova Grazia ? Disse forse *Carlo VI.* *Declaro Pragmaticam 33. habere locum in filiabus ?* Disse *Placet habere locum.* Ella è forse questa una formola , che dichiara una Legge antica : o piuttosto una formola , con cui se ne induce una del tutto nuova ? E come mai l' Autore dell' Allegazione per lo Signor Duca di *Martina* avrebbe ottenuto nella celebre Causa di *Conversano* , e *Rocca* , di essere la Figliuola di *D. Tommaso Filomarino* dichiarata Erede ne' Beni Feudali contro il Testamento del Padre : Se la Grazia dell' Imperadore *Carlo VI.* si fosse avuta dal S. C. per una Dichiarazione della *Pramm. 33. de Feudis ?* La Grazia che vuole egli declarativa dell' Imperadore *Carlo VI.* era del 1720. Questa Legge declaratoria in una Decisione seguita dopo 30. anni , l' avrebbe fatto succumbere nella Causa , e non già conseguirne la vittoria .

Or se la Grazia dell' Imperadore *Carlo VI.* fu una Legge nuova positiva per la Controversia in termini di prima e semplice Istituzione : di modo che l' esclusione

ne

ne della Femmine Discendenti non era prima di que-
 sta nuova Legge permessa a' Feudatarj. Sarà egli pia
 disputabile, che le parole, ed il senso della Grazia
 dell'Imperadore Carlo VI; siccome includono il caso
 dell'Istituzione *INSTITUERE PROXIMIOREM MA-*
SCULUM: così escludano il caso del Fedecomesso,
 e del Maggiorato?

Or come dunque potrà in Grado di Nullità confermarfi
 la Sentenza del S. C., con cui si è dichiarato, che
 i Feudi del Regno di Napoli in esclusione di D. Isa-
 bella Figliuola unica dell'ultimo Duca di S. Pietro,
 e Principe di Molfetta D. Francesco Maria Spinola suo
 Genitore si appartengano al Signor D. Giuseppe Spi-
 nola in vigore della Primogenitura istituita nel 1751.
 dal Duca Gio: Filippo Spinola? Non è forse questa
 Sentenza direttamente contraria a quel tanto, che nel
 1649. si domandò dal Baronaggio, e fu espressamen-
 te negato dal Re *Filippo IV.*?

Conosciamo benissimo di non essere necessaria la di-
 scussione di questa ultima Nullità per altro insu-
 perabile. Teniamo certa e ferma speranza, che la Sen-
 tenza del S. C. profferita a' 9. Luglio del 1757. deb-
 ba senza meno ritrattarsi da quegli stessi Ministri, che
 l'interposero: sapendo Noi benissimo di essere eglino
 amanti soltanto del vero, e del giusto. Non trattasi
 dell'esamina di un Articolo, dove il maggiore, o mi-
 nor numero de' nostri Autori Forensi sia preponderante
 da una banda, o dall'altra. Non dee investigarsi, se le
 circostanze delle Decisioni altre volte profferite dal S. C.
 sieno del tutto uniformi a quelle della Causa, di cui
 ora si tratta. Raggiarsi tutta la difficoltà nel dichia-
 rarsi valida su de' Feudi del nostro Regno la Primo-
 geni-

SI PRUOVA, CHE
 NON POTEVA
 LA LEGITTI-
 MA DI D. ISA-
 BELLA CONSI-
 STENTE NEL-
 LA TERZA PAR-
 TE, DE' FEUDI
 RIMANERE
 SOTTOPOSTA
 A SEQUESTRO,
 E CONCEDER-
 SI IN TANTO
 L'IMMISSIONE
 DELLE ALTRE
 DUE TERZE
 PARTI DE' FEU-
 DI AL SIGNOR
 D. GIUSEPPE.

genitura istituita nel 1751. dal Duca di S. Pietro in Galatina D. Gio: Filippo Spinola: quando tutto l'intero tenore della medesima egli è diametralmente opposto al Sovrano Reale Rescritto del Monarca delle Spagne Filippo IV., allorchè fu le domande fatte dalla nostra Città, e Baronaggio, e Regno di poterli erigere su de' nostri Feudi Maggiorati Agnatizj con perpetua esclusione delle Femmine, o Discendenti, o Collaterali chiaramente rispose nel 1649.: *Sua Majestati res melius perpendi digna visa fuit, & perpendenda respondit.* Per avere appunto questa risposta se ne fecero dal nostro Baronaggio nuove domande all'Imperadore Carlo VI. Ma quel Sovrano non si degnò nè anco di rispondervi. E solamente fu la Consulta fatta dal nostro S. R. C. fin dal 1685. per la Causa di Marzano, e Marzanello, e fu le nuove suppliche porrette per la stessa Dichiarazione della *Pramm. 33. de Feudis*, rispose nel 1720., che quella Prammatica dovesse avere luogo non solamente nelle Femmine Collaterali, ma ben anco nelle Discendenti,

Ciò però non ostante non possiamo mancare di aggiungere, che per manifesto abbaglio di fatto si ordinò colla stessa sentenza, che precedente nuovo Termine dovea liquidarsi la Legittima spettante per la Terza parte de' Feudi ereditarij del Duca Gio: Filippo alla Signora D. Isabella *ex personá* del Duca Francesco Maria di lei Genitore: e che frattanto questa Terza parte rimanesse sottoposta a sequestro: con essersi però concessa l'Immissione al Sig. D. Giuseppe per le altre due Terze parti de' Feudi.

Egli è fuori d'ogni dubbio, che la Detrazione della Legittima impedisca per Diritto Civile l'Immissione al Fedicommissario, e particolarmente al Fedicommissario

rio

no Univerfale . Non può richiamarfi in dubbio, che ne' Tribunali Stranieri fiafi al piu controvertito, fe al Figlio, ed al Fedecommeffario fi debba concedere l' Immissione unitamente *o pro indivifo* . Si fa però beiffimo, che quefto dubbio procede, qualora la Legittima fia certa per la quantità, e per ogn' altra circoftanza: mentre effendo illiquida non può venirfi all' Immissione *pro indivifo*: giufta le Decifioni della Ruota Romana *Part. 16. Recentior. Decif. 6. Num. 12. o seq. o Decif. 145. o 147. o Part. 17. Decif. 132. o 278.* E nelle proprie circoftanze della noftra Caufa dovrebbe avvertirfi, che il S. C. per la liquidazione della Legittima ha già impartito il Termine Ordinario.

Ma chi non vede di effere del tutto inutili le Difpute Legali in quefta noftra Caufa? Il Duca D. Gio: Filippo ordinò efprefamente il contrario di quello, che fi è determinato colla Sentenza. Spiegò fenza il meno equivoco, che detratte le Legittime de' Figli intendea di ordinare la fua Primogenitura fu **l' RIMANENTE DE' SUOI BENI**. Ci fia lecito di ripeterne quì le proprie parole: *E perchè pagati li debiti, che foffi per lasciare, dedotte altresì le Legittime, e fodisfatti i Legati, e difpofizioni fatte per una volta tantum, e come fopra, intendo, e voglio fondare, e costituire fopra la reftante tutta mia Eredità, e beni mobili, immobili, redditi, crediti, ragioni, ed azioni, niente eccettuato di qualunque forte, ed in qualunque luogo fiano, e fi ritrovino, o ritroveranno, conforme con il prefente fondo, e costituifco in perpetuo Fedecommeffo in forma di Primogenitura, e nel modo, che spiegherò in appreffo.*

Polta l' efprefa volontà del Duca Gio: Filippo egli è ma-

ni-

nifesto , che il Signor Duca D. Giuseppe , come pre-
 teso Fedecommissario Univerfale dovrebbe attendere ,
 che fi daffa alla Signora Marchefa del Fresno fua Ni-
 pote prima la Legittima dovuta al Duca Francesco
 Maria di lei Genitore , e poi pofta la validità del Fe-
 decommeffo potrebbe egli pretendere l'Immissione ful
RIMANENTE DE' BENI . Come dunque fi ordina
 colla Sentenza , che rimanga in fequeftro la Terza
 parte de' Feudi , e fi dà al Signor D. Giuseppe l'Im-
 miffione per le altre due Terze Parti ?

Napoli 10. febbrajo 1758.

Carlo Franchi.